

REGOLAMENTO PER LA TENUTA ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ARCHIVIO STORICO

Art. 1

L'Archivio Storico Comunale, riordinato, è a disposizione di chiunque intenda consultarlo per ragioni di studio o per interessi personali. Il Sindaco individua un Responsabile per la corretta tenuta e consultazione.

Art. 2

La consultazione deve avvenire presso il palazzo municipale in orario d'ufficio, nei giorni di presenza del Responsabile, e sotto la consulenza del Responsabile stesso.

Art. 3

Il Responsabile fornirà, se richiesto, l'opportuna consulenza tecnica indispensabile per un rapido reperimento della documentazione.

Art. 4

A tutela dell'integrità dei documenti la ricerca della documentazione andrà preventivamente condotta sull'inventario, di cui è conservata copia presso l'Ufficio Comunale.

Art. 5

Resta esclusa, per chiunque e per qualsiasi motivo, la possibilità di asportazione di documentazione, anche se a stampa.

Art. 6

Della documentazione d'archivio, salvo i casi di carte in cattive condizioni, sarà comunque possibile eseguire copia fotostatica presso l'Ufficio Comunale ed al costo che l'Amministrazione Comunale riterrà di fissare.

Art. 7

Chiunque desideri consultare l'archivio storico dovrà indirizzare apposita richiesta al Responsabile specificando le proprie generalità, il recapito ed il motivo della ricerca; per gli studenti universitari sarà preferibile che venga prodotto un attestato rilasciato dal docente che ha suggerito la ricerca.

Art. 8

Di ogni consultazione si terrà nota in un apposito registro, anche informatico, dal quale dovrà risultare anche il numero delle unità archivistiche estratte.

Art. 9

Qualora lo scopo della consultazione sia la produzione di tesi di laurea, articoli o pubblicazione, lo studioso si impegna a depositare una copia del proprio lavoro presso il Comune di Camino.

Art. 10

L'autorizzazione alla consultazione sarà concessa dal Responsabile fatte salve le disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati personali e comunque tenendo presente che non andranno divulgate notizie personali riguardanti particolari settori della civica amministrazione (fatti di pubblica sicurezza, fanciulli illegittimi ed esposti, alienati mentali, etc.). Potrà essere interdetta la consultazione delle unità che il riordinatore ha indicato con la dicitura "consultazione riservata".

Art. 11

Potrà in qualunque momento essere revocata l'autorizzazione alla consultazione dell'archivio, qualora l'interessato tenga atteggiamento scorretto o doloso.